

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 175/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 31/CGF – RIUNIONE DEL 5 OTTOBRE 2009

1° Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dr. Antonio Patierno, Avv. Cesare San Mauro, Dr. Antonino Tumbiolo, Prof. Andrea Zoppini – Componenti; Dr Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RECLAMO F.C. MONTEPONI IGLESIAS AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE TODDE FABIANO NATO IL 18.11.1988** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 7.12.2007)

Il 10.10.2007, Fabiano Todde, nato a Iglesias il 18.11.1988, adiva la Commissione Tesseramenti per chiedere l'annullamento del proprio tesseramento, in favore della F.C. Monteponi Iglesias. Il calciatore lamentava che la richiesta di tesseramento, in data 30.9.2005, era stata validamente sottoscritta esclusivamente dalla madre, in quanto la firma del padre era apocrifa.

La Commissione Tesseramenti, con deliberazione pubblicata nel Com. Uff. n. 15/D del 7.12.2007, accoglieva il reclamo. Il Giudice, verificata l'apocrifia della firma riferita al padre, stabiliva che, in applicazione dell' art. 39 comma 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.), per la validità del tesseramento di minori, fosse necessaria la firma di entrambi i genitori, esercenti la potestà genitoriale.

Il 14.12.2007, la F.C. Monteponi Iglesias proponeva ricorso davanti alla Corte di Giustizia Federale. La società affermava che la richiesta di tesseramento fosse stata validamente sottoscritta da entrambi i genitori.

Fabiano Todde presentava le proprie controdeduzioni in data 22.12.2007. Oltre a richiamare le valutazioni effettuate dalla Commissioni Tesseramenti, il calciatore precisava, ad ulteriore dimostrazione della propria tesi, che il padre si trovava all'estero, per lavoro, nel periodo in esame.

La Corte di Giustizia Federale, con ordinanza pubblicata nel Com. Uff. n. 89/CGF del 30.1.2009, a seguito di riunione tenuta il giorno precedente, decideva di rimettere gli atti della causa alla Procura Federale, per accertare l'apocrifia delle firme. L'1.9.2009, la Procura Federale comunicava alla Corte l'esito delle indagini. Delle due firme, soltanto quella della madre non era apocrifa.

La Corte di Giustizia, in data 5.10.2009, si riuniva per la decisione.

La Corte è chiamata a giudicare sulla validità della richiesta di tesseramento di un calciatore minore, sottoscritta esclusivamente da uno dei due genitori esercenti la potestà genitoriale. Le

indagini, rimesse alla Procura Federale, permettono, infatti, di dimostrare che la richiesta di tesseramento di Fabiano Todde, allora minorenne, venne firmata validamente soltanto dalla madre.

La firma del padre, al contrario, risulta apocrifia.

L' art. 39 comma 2 N.O.I.F. stabilisce che "la richiesta di tesseramento è redatta su moduli, debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante la società.". La norma non dispone espressamente la sottoscrizione di ciascun titolare della potestà genitoriale. Bisogna, allora, verificare se la richiesta di tesseramento costituisca atto che entrambi i genitori devono congiuntamente porre in essere.

Il quesito trova risposta nella natura degli atti del minorenne. Il codice civile (art. 320) distingue tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Atti di ordinaria amministrazione sono quelli che non possiedono un rilevante valore economico, sia in assoluto sia in relazione alla composizione del patrimonio, e comportano un margine di rischio moderato per il patrimonio medesimo, garantendone la conservazione del valore (cfr. Cass., sez. III, 15 maggio 2003, n. 7546). Atti di straordinaria amministrazione sono quelli che non possiedono dette caratteristiche. Atti, quindi, di disposizione che, soprattutto per il valore economico, determinano un elevato rischio per la consistenza del patrimonio. Ai sensi dell'art. 320, con elencazione non tassativa, rientrano in questo gruppo gli atti di alienazione di beni, costituzione di ipoteche, dazione di pegni, accettazione o rinuncia di eredità, scioglimento di comunioni, contrattazione di mutui o locazioni ultranovennali, nonché la promozione, la transazione e la compromissione in arbitri di giudizi relativi a tali atti. La classificazione compiuta dal legislatore si traduce in un differente regime normativo. Il primo comma dell'art. 320 sancisce: "I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore". Ciascun genitore, quindi, ha il potere di compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione. Nelle restanti ipotesi, ovvero per gli atti di straordinaria amministrazione, i genitori devono agire congiuntamente.

Tutto ciò premesso, la richiesta di tesseramento di un calciatore minorenne deve essere considerata come atto di ordinaria amministrazione. La Corte sostiene che la richiesta di tesseramento non presenta le caratteristiche necessarie per una differente qualificazione. Si tratta di atto che, inserendosi nella vita quotidiana di una persona, possiede una rilevanza economica tale da cagionare un limitato rischio per la consistenza del patrimonio. Del resto, da un paragone tra questa fattispecie e i casi tipizzati dal codice civile, emerge che gli atti di straordinaria, visto il valore economico, pongono un pericolo ben maggiore per il patrimonio del minore. Ne deriva come conseguenza che la richiesta di trasferimento costituisce atto che ciascun genitore ha il potere di porre in essere autonomamente. E' sufficiente la sottoscrizione di uno dei due genitori, esercenti la potestà genitoriale, per la validità del contratto. Nel caso di specie, il tesseramento deve essere considerato pienamente valido. La firma del padre del calciatore non era necessaria per la validità della richiesta di tesseramento, debitamente sottoscritta dalla madre. L'apocrifia della firma, quindi, non inficia la legittimità del contratto.

Ad ulteriore sostegno del giudizio, è possibile richiamare l'art. 317 del codice civile. La norma, sotto la rubrica "Impedimento di uno dei genitori", sancisce: "Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro". Al fine di garantire l'esercizio della potestà genitoriale, il legislatore stabilisce che ciascun genitore può agire esclusivamente, nel caso di impedimento dell'altro. Per impedimento si intende una circostanza di carattere oggettivo, quale la lontananza o l'incapacità, che non renda possibile l'esercizio della potestà genitoriale. Nel nostro caso, il padre del calciatore, come dallo stesso affermato, si trovava all'estero per lavoro, al momento della sottoscrizione della richiesta di tesseramento. In applicazione dell' art. 317, la madre del giocatore diveniva automaticamente titolare del potere di agire in modo esclusivo. Il padre, impedito dalla permanenza all'estero, non aveva oggettivamente possibilità di esercitare la potestà

genitoriale. La richiesta di tesseramento, quindi, veniva validamente sottoscritta dalla madre, legittimata ad agire in via autonoma.

Alla luce del ragionamento, la Corte di Giustizia Federale considera il tesseramento del calciatore Fabiano Todde, in favore della F.C. Monteponi Iglesias, conforma alla disciplina vigente.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal F.C. Monteponi Iglesias di Iglesias (Carbonia-Iglesias) annulla la delibera impugnata e per l'effetto ripristina il tesseramento del calciatore Todde Fabiano in favore della F.C. Monteponi Iglesias.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RECLAMO S.S.C. NAPOLI CALCIO S.P.A. AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE € 18.000,00 ALL'A.S.D. BOVOLONE A TITOLO DI "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS/NOIF RELATIVO AL CALCIATORE MATTEO GIANELLO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. 20/D del 28.5.09)

La "S.S.C. Napoli S.p.A." ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dalla Commissione Vertenze Economiche nella riunione del 28.5.2009 (Com. Uff. n. 20/D), in merito alle contestazioni della stessa società in ordine alla certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. del Premio alla Carriera (art. 99 bis N.O.I.F.) per il calciatore Matteo Gianello.

La vicenda processuale è facilmente riassumibile.

L'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. con provvedimento in data 3.4.2009, su istanza dell'"A.S.D. Bovolone", aveva certificato in €18.000,00 il Premio alla Carriera dovuto dalla "S.S.C. Napoli S.p.A." alla suddetta società dilettantistica, in seguito all'esordio in serie A, avvenuto in data 23.9.2007 (gara Empoli/Napoli) del calciatore Gianello Matteo, nato il 7.5.1976 e già tesserato con la "A.S.D. Bovolone" nella Stagione Sportiva 1988/1989.

Avverso tale provvedimento la "S.S.C. Napoli S.p.A." aveva avanzato reclamo alla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C., sostenendone l'illegittimità per motivi procedurali e di merito.

In particolare, la società reclamante eccepiva, in rito, il mancato ricevimento della richiesta avanzata dalla "A.S.D. Bovolone", cosa che avrebbe comportato, a suo dire, la violazione dei principi inderogabili sulla correttezza e responsabilità dell'azione amministrativa (Legge 7.8.1990 n. 241 - applicabile secondo la società reclamante anche alle Federazioni Sportive Nazionali), nonché la lesione del diritto costituzionale di difesa per mancanza del contraddittorio.

Nel merito, invece, si contestava la rilevanza del periodo di militanza del calciatore presso la "A.S.D. Bovolone", in quanto ritenuto non significativo nella carriera del calciatore, richiamando, a sostegno, alcuni precedenti dello stesso Organo adito.

La Commissione Vertenze Economiche, con decisione del 28.5.2009, (Com. Uff. n. 20/D), rigettava il reclamo della "S.S.C. Napoli S.p.A." confermando la certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi.

Rilevava la Commissione che l'eccezione di rito non poteva essere accolta in quanto la "A.S.D. Bovolone" aveva rispettato in toto la normativa federale in materia, che non prevede l'invio, in copia, della richiesta di certificazione del Premio alla società controinteressata, in quanto quest'ultima, non coincidendo necessariamente con la società con la quale il calciatore ha esordito, potrebbe risultare non perfettamente individuabile da parte della società richiedente al momento della presentazione dell'istanza.

In ordine alla asserita violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la Commissione Vertenze Economiche affermava la piena legittimità della certificazione impugnata in quanto risultato di un'attività meramente ricognitiva e certificativa diretta a verificare l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento e la quantificazione del Premio alla Carriera sulla scorta di dati

ufficiali e rispetto alla quale il diritto di difesa risulta comunque assicurato dalla facoltà di impugnativa della certificazione prevista dall'art. 99 bis comma 2 N.O.I.F., attraverso la quale può essere fatta valere, nel rispetto del contraddittorio, la tutela delle proprie posizioni.

Quanto al merito, la Commissione Vertenze Economiche osservava che il principio invocato dalla società reclamante aveva trovato applicazione per giustificare il diniego del diritto al Premio nell'ipotesi in cui il tesseramento per la squadra dilettantistica richiedente si fosse inserito in modo "anomalo" all'interno di una carriera già sostanzialmente proiettata nel modo del professionismo sportivo, così da potersi effettivamente ritenere una parentesi del tutto irrilevante dal punto di vista della formazione sportiva rispetto al coronamento finale del percorso professionale.

Nel caso di specie, la Commissione non aveva riscontrato nessuna particolare anomalia nella carriera del calciatore, la cui progressione, anzi, indicava l'utilità del periodo di formazione dilettantistica.

Oltre tutto, la Commissione rilevava che l'attuale formulazione dell'art. 99 bis N.O.I.F. quantifica il premio alla Carriera in ragione di € 18.000,00 per ogni anno di formazione, confermando, in tal modo, che anche un solo anno di formazione sportiva dilettantistica, se inserito in modo fisiologico nella carriera del calciatore, impone il riconoscimento del premio in favore della società dilettantistica, nella quale lo stesso ha militato.

Avverso a tale pronuncia della Commissione Vertenze Economiche, ha proposto reclamo la "S.S.C. Napoli S.p.A." riproponendo sostanzialmente nel merito, l'argomentazione della irrilevanza ai fini della formazione del calciatore dell'attività svolta per la "A.S.D. Bovolone" ed avanzando, in rito, un nuovo argomento di contestazione e cioè il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine al tesseramento del calciatore per la "A.S.D. Bovolone" nella Stagione Sportiva 1988/1989.

All'udienza del 5.10.2009, il procuratore della "A.S.D. Bovolone", si riportava alle proprie controdeduzioni, mentre il procuratore della "S.S.C. Napoli S.p.A." eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della costituzione in giudizio della "A.S.D. Bovolone" per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art.38 C.G.S. e si riportava per il resto alle argomentazioni sviluppate nel reclamo introduttivo.

La Corte di Giustizia Federale, esaminati i documenti di causa e valutate le richieste delle parti, ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla "S.S.C. Napoli S.p.A." e di conseguenza dichiara doversi espungere dal presente procedimento gli atti prodotti dalla "A.S.D. Bovolone".

Proseguendo nella valutazione del reclamo avanzato dalla "S.S.C. Napoli S.p.A.", codesta Corte ritiene di non accogliere il primo motivo di reclamo, in quanto non proposto nel procedimento innanzi alla Commissione Vertenze Economiche.

Esso, pertanto, costituisce domanda nuova inammissibile innanzi alla Corte di Giustizia Federale (art. 37 comma 3 C.G.S.).

Quanto al secondo motivo di reclamo, ritiene codesta Corte che esso, non contenga elementi di novità e che le argomentazioni svolte in proposito dalla Commissione Vertenze Economiche siano condivisibili ed immuni da vizi logici e giuridici, con la conseguenza che, nel caso di specie, sono da ritenersi presenti tutti i presupposti per il riconoscimento del premio alla carriera, ai sensi dell'art. 99 bis N.O.I.F..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli Calcio S.p.A. di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO A.C. PRO SESTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO TRA IL CALCIATORE LANER SIMON E LA SOCIETÀ U.C. ALBINOLEFFE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 03/D del 30.7.2009)

La C.G.F. letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva:
premessi che:

1) in data 11.8.2007, la società U.C. Albinoleffe S.r.l. trasferiva a titolo definitivo l'atleta Simon Lener alla società A.C. Pro Sesto S.r.l. con accordo di partecipazione nella misura del 50% agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto stesso;

2) in data 7.7.2009, non essendo stato raggiunto un accordo in merito alla definizione del rapporto ed essendo stata esperita la procedura di offerta in busta chiusa per determinare quale delle due società avrebbe avuto diritto a tesserare il calciatore con formula definitiva, veniva comunicato l'esito delle buste a seguito del quale la Lega Nazionale Professionisti concedeva il visto di esecutività per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva tra l'atleta Simon Lener e la società U.C. Albinoleffe S.r.l. a far data dall'1.7.2009;

3) in data 15.7.2009, la società A.C. Pro Sesto srl proponeva reclamo d'urgenza ex art. 47, C.G.S., di fronte alla Commissione Tesseramenti, avverso la decisione della Lega Nazionale Professionisti resa in data 7.7.2009, a seguito della risoluzione dell'accordo di partecipazione stipulato in data 11.8.2007;

4) in data 30.7.2009, la Commissione Tesseramenti deliberava il rigetto del reclamo promosso dalla società A.C. Pro Sesto S.r.l. avverso il provvedimento della Lega Nazionale Professionisti pronunciato in data 7.7.2009;

5) in data 11.8.2009, la Commissione Tesseramenti trasmetteva uno stralcio della delibera relativa al rigetto del reclamo della A.C. Pro Sesto S.r.l. alle parti interessate;

6) in data 17.08.09, la società A.C. Pro Sesto S.r.l. preannunciava reclamo, ai sensi dell'art. 48, comma 5, C.G.S., avverso il provvedimento adottato dalla Commissione Tesseramenti in data 30.7.2009;

7) in data 18.8.09, la Corte di Giustizia Federale,

a) preso atto dell'intervenuto reclamo, richiedeva alla Commissione Tesseramenti copia della delibera appellata e della relativa documentazione postale di notifica, ottenendo in pari data dalla Commissione Tesseramenti la rimessione degli atti relativi al procedimento in oggetto;

b) trasmetteva copia di tutti gli atti pervenuti da parte della Commissione Tesseramenti alla società A.C. Pro Sesto S.r.l., contestualmente comunicando alla società medesima il termine di 7 giorni entro il quale far pervenire i motivi del reclamo e gli importi imputati a tassa di reclamo e rimborso;

8) in data 19.8.2009, la Corte di Giustizia Federale, a seguito di previa richiesta effettuata dalla società U.C. Albinoleffe S.r.l. in data 18.8.2009, trasmetteva copia di tutti gli atti pervenuti da parte della Commissione Tesseramenti alla società suddetta, contestualmente informandola della possibilità di presentare controdeduzioni difensive, corredate dagli importi imputati a rimborso;

9) in data 25.9.2009, la società A.C. Pro Sesto S.r.l. comunicava alla Corte di Giustizia Federale di non voler dare seguito al preannuncio di reclamo inoltrato in data 17.8.2009, per cessata materia del contendere e conseguente venir meno dell'interesse ad agire;

10) in data 28.9.2009, la società U.C. Albinoleffe S.r.l. comunicava alla Corte di Giustizia Federale di accettare la volontà della società A.C. Pro Sesto S.r.l. di non dare seguito al preannunciato reclamo per cessata materia del contendere, e chiedeva di conseguenza l'archiviazione della pratica.

Sulla base di quanto esposto questo Organo Giudicante, ha adottato la seguente decisione.

L'appellante ha proposto reclamo avverso la declaratoria di validità del tesseramento in favore della società U.C. Albinoleffe S.r.l. in data 17.8.2009. Al preannuncio di reclamo, tuttavia l'A.C.

Pro Sesto S.r.l. non ha fatto seguire, nei termini di rito, l'appello motivato a seguito dell'invio degli atti da parte della Segreteria della Corte di Giustizia Federale.

Questo Organo Giudicante pertanto, ritiene inammissibile il proposto gravame per omesso invio dei motivi di reclamo a seguito di trasmissione degli atti ufficiali ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a) C.G.S..

Per l'effetto, conferma la delibera della Commissione Tesseramenti del 30.7.2009 – Com. Uff. n. 3/D, con la quale si è pronunciata la declaratoria di validità del tesseramento dell'atleta Simon Lener in favore della società U.C. Albinoleffe S.r.l..

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Pro Sesto di Sesto San Giovanni (Milano) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4) RECLAMO RIMINI CALCIO S.R.L AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL
“PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” EX ART. 99 NOIF IN
FAVORE DELL'ARMANDO PICCHI CALCIO S.R.L. RELATIVAMENTE AL
CALCIATORE FERRETTI ATHOS (Delibera della Commissione Vertenze Economiche –
Com. Uff. n. 04/D del 31.7.2009)**

La Commissione Vertenze Economiche, con la decisione di cui in epigrafe, decidendo in ordine al reclamo proposto dalla società Armando Picchi di Livorno avverso la certificazione emessa dall'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C., in relazione alla stipula del primo contratto da professionista del calciatore Athos Ferretti, ha riconosciuto il diritto della società Armando Picchi, titolare dell'ultimo tesseramento dilettantistico del prefato calciatore nel corso della Stagione Sportiva 2007/2008, ad ottenere dalla Rimini Calcio F.C. il premio di addestramento e formazione tecnica ai sensi dell'art. 99 N.O.I.F..

Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società Rimini Calcio, deducendo con un unico motivo che l'art. 99 N.O.I.F. riconosce il premio di formazione e addestramento tecnico a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica, sempre che il calciatore al momento del tesseramento non abbia compiuto il venticinquesimo anno di età, mentre nella fattispecie il Ferretti nato il 10.3.1983 è stato tesserato dalla società Armando Picchi il 30.6.2008 quando aveva compiuto il venticinquesimo anno di età.

La questione non nuova è stata già affrontata e risolta da questa Corte di Giustizia che ha ritenuto che nella fattispecie del riconoscimento al preteso diritto di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica, i parametri fissati dal combinato disposto dell'art. 99 N.O.I.F. e dalla allegata tabella B, per determinare il premio spettante alla società dilettantistica, in relazione all'età del calciatore di riferimento, indicano chiaramente che nel computo della età ultima che dà diritto al premio debba comprendersi l'intero periodo che precede il compimento dell'anno successivo (cfr Com. Uff. n 2/C del 9.7.1998).

La Corte di Giustizia Federale condivide pienamente tale principio, che peraltro è di comune accezione, quale fatto giuridico condizionante l'applicazione di determinate norme.

Pertanto rigetta il ricorso della società Rimini Calcio.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Rimini Calcio S.r.l. di Rimini e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5) RECLAMO SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” EX ART. 99 NOIF IN FAVORE DELL’A.S. SESTESE CALCIO RELATIVAMENTE AL CALCIATORE SORBERA SAMUELE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 04/D del 31.7.2009)

La Commissione Vertenze Economiche con la delibera di cui al Com. Uff. n. 4/D del 31.7.2009 in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S. Sestese Calcio avverso la certificazione dell’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C., con riferimento alla stipula del primo contratto da professionista del calciatore Samuele Sorbera, ha riconosciuto il diritto della A.S. Sestese Calcio, titolare dell’ultimo tesseramento dilettantistico del prefato calciatore nel corso della Stagione Sportiva 2007/2008, ad ottenere dalla società San Marino Calcio il premio di addestramento e formazione tecnica ai sensi degli artt. 97/99 N.O.I.F..

Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società San Marino Calcio, deducendo che per effetto dello svincolo intervenuto a norma dell’art.108 N.O.I.F. tra il calciatore Sorbera e la società Sestese Calcio in data 30.6.2008, che comporta la rinuncia da parte della società già titolare del tesseramento ad ogni suo diritto per la stagione successiva, la società dilettantistica non ha alcun diritto al premio di addestramento e formazione tecnica, dal momento che l’art. 99 N.O.I.F. contiene la espressa previsione che detto premio venga corrisposto alla società dilettantistica soltanto in costanza del vincolo del tesseramento al momento del primo contratto da professionista.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

La questione non nuova è stata più volte deliberata da questa Corte di Giustizia Federale, da ultimo (Ternana Calcio/ASD Leonessa Altamura Com. Uff. n. 120/CGF) che ha disatteso la tesi riproposta dalla ricorrente società, ritenendo che la vigenza del tesseramento al momento della stipula del primo contratto professionistico non costituisce, secondo la chiara formulazione della norma un requisito necessario per il diritto al premio, in quanto l’art. 99 N.O.I.F. nel disciplinare la fattispecie fa riferimento unicamente alla attività del calciatore quando era tesserato per la compagine dilettantistica, senza richiedere altresì l’attualità del tesseramento. Il riferimento alla società dilettantistica per la quale il calciatore **era tesserato**, è dettato esclusivamente per identificare la società per la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica, così come incisivamente titola la norma stessa e, non è senza significato perché serve a limitare il premio soltanto a favore dell’ultima società.

Le ulteriori argomentazioni svolte dalla ricorrente, che vengono qui esaminate per mera completezza di indagine, sono assolutamente prive di pregio.

In particolare osserva la Corte di Giustizia Federale che l’accordo rescissorio intervenuto tra la società dilettantistica e il calciatore ai sensi dell’art.108 N.O.I.F. oltre alla cessazione degli effetti del tesseramento al termine della stagione in cui viene pattuito non può comportare, contrariamente a quanto assume la società ricorrente, alcuna rinuncia ai diritti acquisiti in virtù dell’art. 99, dal momento che la rinuncia ad eventuali premi spettanti non può costituire oggetto di pattuizione diretta tra società e calciatori, essendo prevista in via di ipotesi, nel rispetto peraltro delle condizioni dettate dal secondo comma dell’art. 99 N.O.I.F., solo con l’accordo scritto tra le due società.

Né d’altra parte può sostenersi che diversamente opinando l’art. 108 costituirebbe una duplicazione dell’art. 113, il quale prevede la facoltà per il calciatore non professionista di tesserarsi autonomamente per una società professionistica, in quanto l’art. 108 ha per oggetto lo svincolo che consente al calciatore di tesserarsi liberamente per una società professionistica o dilettantistica, mentre l’art. 113 riguarda il passaggio esclusivo da società dilettantistica a società professionistica.

Né maggior pregio ha l’osservazione che una diversa interpretazione dell’art. 108 limiterebbe la circolazione dei calciatori, perché al contrario l’eventuale perdita del diritto al premio costituirebbe per le società dilettantistiche un remora ad accordare lo svincolo consensualmente.

Il ricorso dunque, anche sotto il profilo sistematico risulta infondato e come tale va rigettato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal San Marino Calcio S.r.l. di Serravalle (Repubblica di San Marino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6) RECLAMO A.C. RODENGO SAIANO S.R.L. AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” EX ART. 99 NOIF IN FAVORE DELL’FC CASTELLARANO S.R.L. RELATIVAMENTE AL CALCIATORE FRANCESCO PIGONI (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 04/D del 31.7.2009)

La Commissione Vertenze Economiche con la delibera di cui al Com. Uff. n.4/D del 31.7.2009 in accoglimento del reclamo proposto dalla F.C. Castellarano S.r.l. avverso la certificazione dell’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C., con riferimento alla stipula del primo contratto da professionista del calciatore Francesco Pigoni, ha riconosciuto il diritto della F.C. Castellarano S.r.l., titolare dell’ultimo tesseramento dilettantistico del citato calciatore nel corso della Stagione Sportiva 2007/2008, ad ottenere dalla società Rodengo Saiano il premio di addestramento e formazione tecnica ai sensi degli artt. 97 e 99 N.O.I.F..

Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società Rodengo Saiano, deducendo che per effetto dello svincolo intervenuto a norma dell’art.108 N.O.I.F. tra il calciatore Pigoni e la società Castellarano in data 30.6.2008, svincolo che comporterebbe la rinuncia da parte della società già titolare del tesseramento ad ogni suo diritto per la stagione successiva, la società dilettantistica non ha alcun diritto al premio di addestramento e formazione tecnica, dal momento che l’art. 99 N.O.I.F. conterrebbe la espressa previsione che detto premio venga corrisposto alla società dilettantistica soltanto in costanza del vincolo del tesseramento al momento del primo contratto da professionista

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

La questione, non nuova, è stata in effetti più volte delibata da questa Corte di Giustizia Federale (da ultimo, Ternana Calcio - ASD Leonessa Altamura – Com. Uff. n.120/CGF) che ha disatteso la tesi proposta dalla ricorrente società, ritenendo che la vigenza del tesseramento al momento della stipula del primo contratto professionistico non costituisce, secondo la chiara formulazione della norma, un requisito necessario per il diritto al premio, in quanto l’art. 99 N.O.I.F., nel disciplinare la fattispecie, fa riferimento unicamente alla attività del calciatore quando era tesserato per la compagine dilettantistica, senza richiedere altresì l’attualità del tesseramento. Il riferimento alla società dilettantistica per la quale il calciatore **era tesserato**, è operato esclusivamente per identificare la società per la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica, così come incisivamente titola la norma stessa e, non è senza significato, perché serve a limitare il premio soltanto a favore dell’ultima società.

Le ulteriori argomentazioni svolte dalla ricorrente, che vengono qui esaminate per mera completezza di indagine, sono assolutamente prive di pregio.

In particolare osserva la Corte di Giustizia Federale che l’accordo rescissorio intervenuto tra la società dilettantistica e il calciatore ai sensi dell’art.108 N.O.I.F. oltre alla cessazione degli effetti del tesseramento al termine della stagione in cui viene pattuito, non può comportare, contrariamente a quanto assume la società ricorrente, alcuna rinuncia ai diritti acquisiti in virtù dell’art. 99 N.O.I.F., dal momento che la rinuncia ad eventuali premi spettanti non può costituire oggetto di pattuizione diretta tra società e calciatori, essendo prevista in via di ipotesi, nel rispetto peraltro delle condizioni dettate dal secondo comma del citato art. 99, solo con l’accordo scritto tra le due società.

Né d’altra parte può sostenersi che, diversamente opinando, l’art.108 N.O.I.F. costituirebbe una duplicazione dell’art. 113 N.O.I.F., il quale prevede la facoltà per il calciatore non professionista di tesserarsi autonomamente per una società professionistica, in quanto l’art. 108 ha per oggetto lo svincolo che consente al calciatore di tesserarsi liberamente per una società

professionistica o dilettantistica, mentre l'art. 113 riguarda il passaggio esclusivo da società dilettantistica a società professionistica.

Né maggior pregio ha l'osservazione che una diversa interpretazione dell'art.108 limiterebbe la circolazione dei calciatori, perché al contrario l'eventuale perdita del diritto al premio costituirebbe per le società dilettantistiche un remora ad accordare lo svincolo consensualmente.

Il ricorso dunque, anche sotto il profilo sistematico, risulta infondato e come tale va rigettato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Rodengo Saiano S.r.l. di Rodengo Saiano (Brescia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7) RECLAMO A.C. BELLARIA IGEEA MARINA AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” EX ART. 99 NOIF IN FAVORE DELLA POL. VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO RELATIVAMENTE AL CALCIATORE MEZGOUR ADIL (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 04/D del 31.7.2009)

La Commissione Vertenze Economiche con la delibera di cui al Com. Uff. n.4/D del 31.7.2009 in accoglimento del reclamo proposto dalla Polisportiva Virtus Castelfranco Calcio avverso la certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C., con riferimento alla stipula del primo contratto da professionista del calciatore Adil Mezgour, ha riconosciuto il diritto della Polisportiva Virtus Castelfranco Calcio, titolare dell'ultimo tesseramento dilettantistico del citato calciatore nel corso della Stagione Sportiva 2007/2008, ad ottenere dalla società Bellaria Igea Marina il premio di addestramento e formazione tecnica ai sensi degli artt. 97 e 99 N.O.I.F..

Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società Bellaria Igea Marina, deducendo che per effetto del fatto che lo svincolo del calciatore Mezgour sarebbe intervenuto a norma dell'art. 32 N.O.I.F. per raggiungimento del venticinquesimo anno di età, la società dilettantistica non avrebbe alcun diritto al premio di addestramento e formazione tecnica, dal momento che l'art. 99 N.O.I.F. conterrebbe la espressa previsione che detto premio venga corrisposto alla società dilettantistica soltanto in costanza del vincolo del tesseramento al momento del primo contratto da professionista.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

La questione, non nuova, è stata in effetti più volte delibata da questa Corte Federale (da ultimo, Ternana Calcio - ASD Leonessa Altamura – Com. Uff. n. 120/CGF) che ha disatteso la tesi proposta dalla ricorrente società, ritenendo che la vigenza del tesseramento al momento della stipula del primo contratto professionistico non costituisce, secondo la chiara formulazione della norma, un requisito necessario per il diritto al premio, in quanto l'art. 99 N.O.I.F., nel disciplinare la fattispecie, fa riferimento unicamente alla attività del calciatore quando era tesserato per la compagine dilettantistica, senza richiedere altresì l'attualità del tesseramento. Il riferimento alla società dilettantistica per la quale il calciatore **era tesserato**, è operato esclusivamente per identificare la società per la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica, così come incisivamente titola la norma stessa e, non è senza significato, perché serve a limitare il premio soltanto a favore dell'ultima società.

Le ulteriori argomentazioni svolte dalla ricorrente, che vengono qui esaminate per mera completezza di indagine, sono assolutamente prive di pregio, eccetto quella che, nel rilevare l'erroneo riferimento operato dalla decisione impugnata allo svincolo ex art. 108 N.O.I.F. anziché ex art. 32 N.O.I.F., effettivamente applicabile al caso di specie, coglie un errore in cui è incorsa la Commissione Tesseramenti, errore che, pur meritevole in questa sede di rettifica, non è tuttavia tale da inficiare la correttezza del *decisum* oggetto del presente gravame, che merita invece conferma e condivisione.

In particolare osserva la Corte di Giustizia Federale che lo svincolo per decadenza del tesseramento ex art. 32 N.O.I.F., oltre alla cessazione degli effetti del tesseramento al termine della

stagione in cui il calciatore compie il 25° anno di età, non può comportare, contrariamente a quanto assume la società ricorrente, il venir meno del diritto acquisito in virtù dell'art. 99 N.O.I.F. dalla società presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistica, dal momento che tale diritto matura in ragione del solo svolgimento di detta attività e senza che assuma rilievo – come da giurisprudenza consolidata di questa Corte – il fatto della persistenza o della intervenuta cessazione, per qualsivoglia causa, ivi inclusa la decadenza ex art. 32 N.O.I.F., del precedente vincolo di tesseramento al momento della stipula del contratto da professionista.

Né d'altra parte può sostenersi che, diversamente opinando, l'art. 32 N.O.I.F. costituirebbe una duplicazione dell'art. 113 N.O.I.F., il quale prevede la facoltà per il calciatore non professionista di tesserarsi autonomamente per una società professionistica, in quanto l'art. 32 ha per oggetto lo svincolo per raggiungimento del venticinquesimo anno di età che consente al calciatore di tesserarsi liberamente per una società professionistica o dilettantistica, mentre l'art. 113 riguarda il passaggio esclusivo da società dilettantistica a società professionistica.

Il ricorso dunque, anche sotto il profilo sistematico, risulta infondato e come tale va rigettato, con conseguente conferma della decisione impugnata della Commissione Tesseramenti, con le precisazioni di cui in motivazione per quanto concerne il riferimento, nel caso di specie, allo svincolo ex art. 32 N.O.I.F. anziché 108 N.O.I.F..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Bellaria Igea Marina di Bellaria Igea Marina (Rimini) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8) RECLAMO A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” EX ART. 99 NOIF IN FAVORE DELLA U.S. VIRTUS VECOMP VERONA RELATIVAMENTE AL CALCIATORE BRIGHENTI ANDREA (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 04/D del 31.7.2009)

In data 16.9.2009 la società A.C.Pavia S.r.l. ricorreva innanzi a questa Corte di Giustizia Federale per ottenere la riforma della decisione adottata dalla Commissione Vertenze Economiche in data 30.7.2009, che accoglieva il ricorso dell'USD Virtus Vecomp Verona, riconoscendo a tale società il diritto al premio di addestramento e formazione tecnica previsto dall'art. 99 N.O.I.F..

Nel suo reclamo la società Pavia sosteneva che la Virtus Verona non avesse diritto al premio di addestramento e formazione, in quanto tale ultima società e il calciatore Andrea Brighenti avevano concordato lo svincolo, rientrando, quindi, ad avviso della reclamante, esclusivamente nella fattispecie normata dall'art. 108 N.O.I.F..

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

La questione, non nuova, è stata in effetti più volte delibata da questa Corte di Giustizia Federale (da ultimo, Ternana Calcio/ASD Leonessa Altamura – Com. Uff. n. 120/CGF) che ha disatteso la tesi proposta dalla ricorrente società, ritenendo che la vigenza del tesseramento al momento della stipula del primo contratto professionistico non costituisce, secondo la chiara formulazione della norma, un requisito necessario per il diritto al premio, in quanto l'art. 99 N.O.I.F., nel disciplinare la fattispecie, fa riferimento unicamente all'attività del calciatore quando era tesserato per la compagine dilettantistica, senza richiedere altresì l'attualità del tesseramento. Il riferimento alla società dilettantistica per la quale il calciatore era tesserato è operato esclusivamente per identificare la società per la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica, così come incisivamente titola la norma stessa e, non è senza significato, perché serve a limitare il premio soltanto a favore dell'ultima società.

Le ulteriori argomentazioni svolte dalla ricorrente, che vengono qui esaminate per mera completezza di indagine, sono assolutamente prive di pregio.

In particolare osserva la Corte Federale che l'accordo risolutorio intervenuto tra la società dilettantistica e il calciatore ai sensi dell'art. 108 N.O.I.F. oltre alla cessazione degli effetti del

tesseramento al termine della stagione in cui viene pattuito non può comportare, contrariamente a quanto assume la società ricorrente, alcuna rinuncia ai diritti acquisiti in virtù dell'art. 99, dal momento che la rinuncia ad eventuali premi spettanti non può costituire oggetto di pattuizione diretta tra società e calciatori, essendo prevista in via di ipotesi, nel rispetto peraltro delle condizioni dettate dal secondo comma dell'art. 99, solo con l'accordo scritto tra le due società.

Né d'altra parte può sostenersi che diversamente opinando l'art. 108 costituirebbe una duplicazione dell'art. 113, il quale prevede la facoltà per il calciatore non professionista di tesserarsi autonomamente per una società professionistica, in quanto l'art. 108 ha per oggetto lo svincolo che consente al calciatore di tesserarsi liberamente per una società professionistica o dilettantistica, mentre l'art. 113 riguarda il passaggio esclusivo da società dilettantistica a società professionistica.

Né maggior pregio ha l'osservazione che una diversa interpretazione dell'art. 108 limiterebbe la circolazione dei calciatori, perché al contrario l'eventuale perdita del diritto al premio costituirebbe per le società dilettantistiche un remora ad accordare lo svincolo consensualmente.

Il ricorso dunque, anche sotto il profilo sistematico, risulta infondato e come tale va rigettato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Pavia S.r.l. di Pavia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dr. Antonio Patierno, Avv. Cesare San Mauro, Dr. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dr Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

9) DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ZAVAGLIA FRANCESCO, AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 15 C.G.S.

Premesso che:

11) in data 16.12.2008, il Collegio Arbitrale, presso la Commissione Agenti Calciatori, definiva la controversia insorta tra l'atleta signor Daniele Corvia e l'Agente di Calciatori signor Francesco Zavaglia, con lodo depositato in data 18.12.2008 (in Arbitrato F.I.G.C. n. 14 Stagione Sportiva 2007/2008) e comunicato all'agente in data 24.12.2008;

12) in data 5.1.2009, il Collegio Arbitrale, con ordinanza depositata il 2.2.2009 e comunicata all'agente il 6.2.2009, disponeva la liquidazione definitiva del compenso dovuto ai componenti del Collegio Arbitrale medesimo, assegnando all'arbitro avv. Salvatore Porretto l'importo complessivo di €1.200,00 oltre accessori e spese pari ad €823,02 per l'attività professionale svolta;

13) in data 26.1.2009 l'arbitro avv. Salvatore Porretto inviava nota pro forma, alla quale facevano seguito ulteriori comunicazioni, al signor Francesco Zavaglia al fine di ottenere la corresponsione del saldo liquidato dal Collegio Arbitrale, pari alla complessiva somma di € 1.025,40;

14) in data 15.5.2009 l'arbitro avv. Salvatore Porretto sollecitava il pagamento del saldo concedendo al signor Francesco Zavaglia un termine non superiore a sette giorni per l'accredito delle somme liquidate dal Collegio Arbitrale in data 5.1.2009;

15) in data 9.6.2009, a seguito del mancato riscontro ai solleciti da parte del signor Francesco Zavaglia, l'avv. Salvatore Porretto chiedeva alla Camera Arbitrale di procedere coattivamente a carico dell'agente inadempiente, ai sensi dell'art. 11, comma 2 e 3, R.E.A.A.C., per il recupero della complessiva somma indicata nella nota pro forma trasmessa in data 26.1.2009 al debitore;

16) a seguito di tale comunicazione, in data 19.6.2009, la Commissione Agenti Calciatori, trasmetteva segnalazione alla Procura Federale in merito al mancato adempimento del signor Francesco Zavaglia al lodo emesso dal Collegio Arbitrale in data 16.12.2008;

17) la Procura Federale, pertanto, in data 6.8.2009, ritenendo integrata la violazione prevista e sanzionata dall'art. 8, comma 15, C.G.S. deferiva il signor Francesco Zavaglia alla Corte di Giustizia Federale per il mancato pagamento all'avente diritto avv. Salvatore Porretto, nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione, delle somme indicate nel lodo e nella successiva ordinanza di liquidazione delle spese;

18) nel corso della riunione del 5.10.2009, la Procura Federale ha chiesto condannarsi il signor Zavaglia al pagamento di un'ammenda di €5.000,00.

Tutto ciò premesso, questa Corte osserva che, seppur è pacifico che, a seguito dell'ordinanza del Collegio Arbitrale di liquidazione definitiva del compenso spettante all'arbitro avv. Salvatore Porretto, il signor Francesco Zavaglia è risultato inadempiente, lasciando inutilmente decorrere il termine di 30 giorni per l'accreditamento degli importi dovuti, e che, al momento del deferimento da parte della Procura Federale, detto pagamento risulta tuttavia avvenuto, ciò tuttavia non integra la violazione dell'art. 8, comma 15, C.G.S., dal momento che, a norma di tale disposizione, sono le sole società professionistiche ed i tesserati i naturali destinatari della prescrizione suddetta.

A corroborare tale conclusione provvede l'art. 1, comma 3, Regolamento Agenti, a mente del quale gli agenti non possono essere considerati ad alcun titolo tesserati della F.I.G.C..

Questo Organo Giudicante ritiene quindi non contestabile nei confronti del signor Francesco Zavaglia la sanzione di cui all'art. 8, comma 15, C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. visto il deferimento del Procuratore Federale, proscioglie il signor Francesco Zavaglia dall'inculpazione ascrittagli.

10) DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PASTORELLO FEDERICO, AGENTE DI CALCIATORI AUTORIZZATO DALLA F.I.G.C., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 CGS IN RELAZIONE AGLI ARTT. 95, COMMA 6 NOIF., 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI, AL CAPO I DELL'ALLEGATO A DELLO STESSO TESTO REGOLAMENTARE RECANTE IL "CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE", NONCHÈ ALLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO DI CUI AL COM. UFF. N. 94/A DEL 5.5.2008

A seguito di indagini svolte dalla Procura Federale in ordine al comportamento posto in essere dal signor Federico Pastorello in occasione del deposito del contratto di trasferimento del calciatore Diego Alberto Milito dal Real Saragoza al Genoa FC durante il calcio mercato 2008/2009 (26.8.-1.9.09), lo stesso Ufficio deferiva l'Agente Pastorello alla Corte di Giustizia Federale per vedere riconosciuta la sua responsabilità disciplinare ex art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione anche all'art. 12, comma 1, Regolamento Agenti ed all'art. 95, comma 6, N.O.I.F., e del Com. Uff. n. 94/A del 5.5.2008 in quanto il deferito avrebbe lanciato all'interno del box allestito nell'occasione per il Genoa FC, una scrittura privata aggiuntiva oltre il termine delle ore 19:00 dell'ultimo giorno utile per i trasferimenti di calciatori fissati dalla normativa settoriale.

Tale condotta sarebbe stata accertata direttamente da parte di collaboratori della Procura Federale presenti in loco oltre ad essere poi riportato a livello nazionale dalle principali testate giornalistiche sportive.

Si costituisce con rituale memoria l'Agente Pastorello, il quale a mezzo del proprio patrono, pur ammettendo la condotta contestata, chiarisce in sede di audizione personale in udienza che la scrittura *de qua*, avrebbe contenuto solo patti aggiuntivi rispetto al contratto già formalizzato in tutti i suoi elementi essenziali, per come depositato agli atti della Lega Nazionale Professionisti e che a

riprova di ciò, all'interno dei locali della Lega Calcio, erano già presenti i dirigenti del Genoa, intenti al deposito del contratto di trasferimento del calciatore.

Chiarisce infine che il patto aggiuntivo è stato lanciato perché il giovane collaboratore era stato materialmente impedito a raggiungere tempestivamente la postazione di cui trattasi, a causa della calca dei giornalisti presente nei locali prima della chiusura degli stessi.

La Corte all'esito del dibattimento osserva: i fatti di cui al capo d'incolpazione nel suo materiale svolgersi, risultano incontrovertibilmente confermati oltre che dallo stesso deferito dalle riprese televisive, nelle quali si riscontra in maniera chiara, sia il lancio di fogli all'interno del perimetro dello spazio riservato alla Lega, sia l'autore del lancio.

Lo stesso incolpato, nelle proprie note difensive ammette i fatti contestati, sia pur fornendo una giustificazione che non può essere condivisa e, men che meno, può ritenersi un'esimente, non risultando peraltro provato l'oggettivo impedimento che si vorrebbe accreditare.

Per questi motivi la C.G.F. visto il deferimento del Procuratore Federale, infligge al signor Pastorello Federico la sanzione della sospensione di mesi 1 e l'ammenda di €10.000,00.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 9 marzo 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete